

MERCATI

<p>CONCESSIONE ANNUA Assegnatari di posteggio</p>
<p>€ 30,00</p>

<p>CANONE UNICO GIORNALIERO</p>
<p>€ 0,75 DA FRAZIONARSI PER LE ORE FINO AD UN MASSIMO DI NOVE IN RELAZIONE ALL'ORARIO EFFETTIVO PER LA SUPERFICIE OCCUPATA.</p>

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE

Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture si rinvia all'art.1 comma 831 della Legge n.160/2019 nonché alla norma di interpretazione autentica di cui all'art.5 comma 14- quinquies lettera b del D.L. n.146/2021

“14-quinquies. Il [comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui e' prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della societa' di vendita, il canone e' dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette societa' di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devonointendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo e' dovuto nella misura minima di 800 euro.”